



Il punto di vista degli Utilizzatori

Avv. Mauro Scorsone
9 luglio 2026

**L'entrata in vigore del Regolamento Imballaggi (PPWR):
Guida operativa e impatto sulle PMI industriali della
filiera del packaging**

REGOLAMENTO (UE) 2025/40 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2024

sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE

Esso si applica a decorrere dal 12 agosto 2026

La decisione 97/129/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2028

Definizione

Pacchetto infrazioni - 8 luglio 2026 La Commissione invita a recepire correttamente la direttiva quadro sui rifiuti:

- **Finlandia** (INFR(2026)2093)
 - **Germania** (INFR(2026)2137);
 - **Grecia** (INFR(2026)2138);
 - **Cipro** (INFR(2026)2139);
 - e di inviare un parere motivato a:
 - **Bulgaria** (INFR(2024)2128);
 - **Repubblica Ceca** (INFR(2024)2137);
 - **Grecia** (INFR(2024)2132);
 - **Spagna** (INFR(2024)2147);
 - **Croazia** (INFR(2024)2133);
 - **Cipro** (INFR(2024)2131);
 - **Ungheria** (INFR(2024)2134);
 - **Malta** (INFR(2024)2135);
 - **Polonia** (INFR(2024)2126);
 - **Portogallo** (INFR(2024)2145);
 - **Romania** (INFR(2024)2136)
-
- 13 maggio 2026 - **LA COMMISSIONE UE RINVIA LA FRANCIA IN CORTE PER IL LOGO TRIMAN E OSTACOLI AL mercato unico**

Obiettivi

- **Disciplinare l'intero ciclo di vita degli imballaggi**: il regolamento stabilisce prescrizioni sugli imballaggi lungo tutto il loro ciclo di vita, in particolare sulla **sostenibilità ambientale** e sull'**etichettatura**, come condizione per la loro immissione sul mercato
- **Prevenire i rifiuti di imballaggio**: tra gli obiettivi centrali vi sono la **riduzione degli imballaggi superflui**, la diminuzione del volume e del peso degli imballaggi immessi sul mercato e la promozione di **riutilizzo** e **ricarica**
- **Rendere gli imballaggi più circolari**: il regolamento mira a far sì che gli imballaggi siano **riutilizzabili o riciclabili**, a migliorare la **progettazione per il riciclaggio** e ad aumentare l'uso di **contenuto riciclato**, soprattutto negli imballaggi di plastica
- **Migliorare la gestione dei rifiuti di imballaggio**: il testo disciplina anche **raccolta, trattamento e riciclaggio** dei rifiuti di imballaggio, con l'obiettivo di aumentare i tassi di riciclo e ridurre il ricorso allo smaltimento finale, in particolare in discarica
- **Armonizzare il mercato interno e ridurre l'impatto ambientale e sanitario**: il regolamento persegue un funzionamento più efficiente del **mercato interno**, evitando ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza, e al tempo stesso punta a **prevenire o ridurre gli impatti negativi** degli imballaggi sull'**ambiente** e sulla **salute umana**

Definizione

«**fabbricante**»: la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, tuttavia:

- a) fatta salva la lettera b), qualora una persona fisica o giuridica **faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale**, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per «fabbricante» si intende tale persona fisica o giuridica;
- b) se la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale rientra nella definizione di **microimpresa** conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione applicabile **all'11 febbraio 2025**, e la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale è situato nello stesso Stato membro, **con «fabbricante» si intende la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio**;

Raccomandazione 2003/361/CE

Un'**impresa di medie dimensioni** ha fino a 250 dipendenti, un fatturato fino a 50 milioni di euro o un totale di bilancio fino a 43 milioni di euro;

un'**impresa di piccole dimensioni** ha fino a 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 10 milioni di euro;

una **micro impresa** ha fino a dieci dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 2 milioni di euro.

Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene **per due esercizi consecutivi**.

Importatore - Distributore

«**importatore**»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che **immette sul mercato** dell'Unione un imballaggio originario di un paese terzo;

«**distributore**»: la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che **mette un imballaggio a disposizione** sul mercato;

«**messa a disposizione sul mercato**»: la fornitura di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, per la **distribuzione, il consumo o l'uso** sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

«**immissione sul mercato**»: **la prima messa a disposizione** di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell'Unione;

«**messa a disposizione sul territorio dello Stato membro**»: la fornitura di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, per la distribuzione, il consumo o l'uso sul territorio dello Stato membro nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di Imballaggio - C/2026/3084 del 10.6.2026

2. Definizione di Fabbricante di imballaggi

OMISSIS

Per quanto concerne gli **imballaggi per la vendita** (fatta eccezione per gli imballaggi di servizio (5)) o gli **imballaggi multipli** (6), di norma il fabbricante è l'operatore economico **che applica le fasi finali di trasformazione** (ad esempio taglio, riempimento, sigillatura) agli imballaggi forniti dai trasformatori (ossia dai fornitori) e li riempie con il proprio prodotto per poi immettere l'imballaggio o il prodotto imballato sul mercato dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, punti da 5) a 6)).

In altre parole, per gli imballaggi per la vendita e gli imballaggi multipli, **il fabbricante sarà di norma il soggetto che si occupa del riempimento**, che spesso è anche il titolare del marchio del prodotto.

Qualora un **importatore o distributore** immetta sul mercato imballaggi con **il proprio nome o marchio commerciale o modifichi un imballaggio** già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento, tale importatore o distributore **è considerato un fabbricante** ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell'articolo 15.

Obblighi del Fabbricante – art. 15 c. 2, e 3 ATTENDIAMO ULTERIORI CHIARIMENTI

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di

Imballaggio - C/2026/3084 del 10.6.2026

OMISSIS

Per quanto concerne gli **imballaggi per il trasporto** (7), **gli imballaggi di servizio** (nella loro forma finale) e gli **imballaggi per produzione primaria** (8), il fabbricante sarà di norma l'impresa che fabbrica gli imballaggi per il trasporto o di servizio, fatto salvo il caso in cui tali imballaggi siano chiaramente **contrassegnati dall'utilizzatore di tali imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale** (articolo 3, paragrafo 1, punto 1), lettera d), e punto 7)). In questo caso, **l'utilizzatore è il fabbricante**.

Procedura di valutazione della conformità: valutazione prescrizioni stabilite dagli art. 5 a 12:

Art. 5 Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi (es. PFAS ecc.)

Art. 6 Imballaggi riciclabili (es. progettato per essere riciclato)

Art. 7 Contenuto riciclato minimo nell'imballaggio di plastica (PET)

Art. 8 Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica

Art. 9 (Imballaggi compostabili)

Art. 10 Riduzione al minimo degli imballaggi

Art. 11 Imballaggi riutilizzabili

Art. 12 Etichettatura dell'imballaggio

Documentazione Tecnica Allegato VII – da ricevere dal fornitore art. 16

una descrizione generale degli imballaggi e dell'uso cui sono destinati;

progetti di massima, piani di fabbricazione e materiali dei componenti;

descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni di cui dei progetti o dei piani di fabbricazione e degli schemi e del funzionamento degli imballaggi; le prove del rispetto dei limiti fissati dal regolamento (PFAS, sostanze vietate)

Prima di immettere sul mercato imballaggi devono:

- Attuare la **procedura di valutazione** della conformità:
 - Verificare l'ottemperanza, in riferimento al proprio imballo degli articolo da 5 a 12;
 - Raccolta o redazione della documentazione tecnica;
- Compilazione della **dichiarazione di conformità UE**;
- **Obbligo conservazione** documentazione 5 anni (imballaggi monouso) o 10 anni (Imballaggi riutilizzabili)

Obblighi del Fabbricante – Art. 15

5. I fabbricanti assicurano che sull'imballaggio sia apposto un **tipo, lotto o numero di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione**, o ancora, se le dimensioni o la natura dell'imballaggio non lo consentono, che le informazioni prescritte siano fornite in un documento a corredo del prodotto imballato.
6. I fabbricanti **riportano sull'imballaggio o mediante un codice QR o altro supporto dati il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, nonché l'indirizzo postale** presso cui possono essere contattati e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici mediante cui possono essere contattati. Ove ciò non sia possibile, le informazioni prescritte sono fornite insieme con quelle rese disponibili tramite il codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto e digitale di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2, 4 o 5, o in un documento a corredo del prodotto imballato. L'indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato.

Obblighi dell' Importatore – art. 18 c. 2, e 3

L'importatore deve **assicurarsi** che:

- Sia stata eseguita **dal fabbricante** la procedura di valutazione - conformità articoli da 5 a 12, raccolta o redazione della documentazione tecnica e **dichiarazione di conformità UE**;
- L'imballo sia etichettato conformemente all'art. 12 (PITTOGRAMMI)
- L'imballo sia corredato dei documenti;
- Il fabbricante abbia soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 15, paragrafi 5 e 6;
- Gli importatori **riportano sull'imballaggio il proprio nome e la denominazione commerciale registrata o marchio registrato, nonché l'indirizzo postale** al quale possono esser contattati e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici mediante cui possono essere contattati. Ove non sia possibile indicare tali informazioni sull'imballaggio, esse sono fornite tramite il supporto dati standardizzato, aperto, digitale di cui all'articolo 12 o in un documento a corredo del prodotto imballato.

Obblighi del distributore art. 19 c. 2, e 3

Il distributore **verifica** che:

- Il fabbricante sia iscritto nel registro dei produttori di cui all'art. 44;
- L'imballo sia etichettato conformemente all'art. 12 (PITTOGRAMMI)
- il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 15, paragrafi **5 e 6**, e all'articolo **18, paragrafo 3**. – **IMPORTANTE** – non mette gli imballaggi a disposizione sul mercato fino a quando non siano stati resi conformi o fino a quando il fabbricante o l'importatore non ottemperi a dette prescrizioni.

Obblighi dei fornitori art. 16

I fornitori forniscono al fabbricante **tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentirgli di dimostrare la conformità dell'imballaggio e dei materiali di imballaggio** al presente regolamento, **compresa la documentazione tecnica** di cui all'allegato VII e prescritta in conformità o a norma degli articoli da **5 a 11, in una o più lingue di facile comprensione per il fabbricante**. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico.

QUESTIONI APERTE-

- In che lingua saranno fornite tali documenti in caso di fornitore non italiano?
- Se il fornitore non risponde o fornisce documentazione incompleta?
- Se sono una microimpresa il fornitore è pronto a fornirmi la Dichiarazione di Conformità?

ES: Vendita intra UE

L'impresa A produce grandi scatole di cartone prive di nome o marchio commerciale in uno Stato membro.

L'impresa A vende le scatole di cartone vuote all'impresa B nello stesso Stato membro.

Nel contesto di questa transazione, l'impresa A è il **produttore**.

Tuttavia, qualora la scatola di cartone recasse il nome o il marchio commerciale dell'impresa B, quest'ultima diventerebbe il **produttore** in tale Stato membro.

Se però l'impresa B vendesse le scatole di cartone riempite all'impresa C in un altro Stato membro, il **produttore** sarebbe **l'impresa C** nell'altro Stato membro.

Se gli imballaggi o i prodotti imballati sono **esportati al di fuori dell'UE**, dove si prevede che diventino rifiuti, gli obblighi estesi del produttore ai sensi del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio non si applicheranno più al produttore.

Un «utilizzatore finale» è la persona fisica o giuridica residente nell'UE, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in qualità di consumatore o utilizzatore finale professionale e che non mette il medesimo prodotto a disposizione sul mercato nella forma in cui le è pervenuto.

L'impresa vende online prodotti direttamente all'utilizzatore finale in un altro Stato membro, tale impresa D sarebbe il produttore e dovrebbe adempiere gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore **nell'altro Stato membro**

Obblighi dei Produttori (Fabbricanti, Importatori, Distributori) – Registro dei produttori art. 44 – NON ANCORA ATTIVO

Tutti i produttori (come definiti dall'art. 3, punto 15) devono iscriversi al Registro dei Produttori **istituito in ciascuno Stato membro** in cui **immettono imballaggi o prodotti imballati**.

Obblighi dei Produttori (Fabbricanti, Importatori, Distributori) – Registro dei produttori art. 44 – NON ANCORA ATTIVO

Tutti i produttori (come definiti dall'art. 3, punto 15) devono iscriversi al Registro dei Produttori **istituito in ciascuno Stato membro** in cui **immettono imballaggi o prodotti imballati**.

Lo Stato può esigere che tali dati siano certificati (DA VALUTARE)

Non conformità formale– Art. 62

1. Se uno Stato membro viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze, **chiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità** in questione:
- a) la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta;
 - b) **la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta correttamente;**
 - c) il codice QR o il supporto dati di cui all'articolo 12 non dà accesso alle informazioni richieste in conformità del medesimo articolo;
 - d) **la documentazione tecnica di cui all'allegato VII non è disponibile, non è completa o contiene errori;**
 - e) le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 6, o all'articolo 18, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;
 - f) **qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 15 o 18 non è rispettata;**
 - g) non sono rispettate le prescrizioni relative agli imballaggi eccessivi o all'uso di determinati formati di imballaggio di cui agli articoli 24 e 25;

OMISSIS

1. Entro il **12 febbraio 2027**, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

ALLEGATO V

RESTRIZIONI ALL'USO DI DETERMINATI FORMATI DI IMBALLAGGIO - A decorrere dal 1° gennaio 2030

	Formato di imballaggio	Restrizione all'uso	Esempio illustrativo
1.	Imballaggi multipli di plastica monouso	Gli imballaggi di plastica monouso usati presso il punto di vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, barattoli, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire ai consumatori di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione.	Film estensibili, film di plastica termoretraibili

	Formato di imballaggio	Restrizione all'uso	Esempio illustrativo
2.	Imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati	Imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati. Gli Stati membri possono introdurre esenzioni a tale <u>restrizione qualora sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore</u> , rischi microbiologici o urti, l'ossidazione, o <u>qualora non vi sia altra possibilità per evitare la commistione di prodotti ortofrutticoli biologici con prodotti ortofrutticoli non biologici</u> in conformità delle prescrizioni relative alla certificazione o all'etichettatura del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla certificazione o l'etichettatura, senza incorrere in costi economici e amministrativi sproporzionati.	Reti, sacchetti, vassoi, contenitori

3.	Imballaggi di plastica monouso	<u>Imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering</u> , che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all'interno e all'esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande. Sono esentate le strutture del settore alberghiero, della ristorazione e del catering che non hanno accesso all'acqua potabile.	Vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole
4.	Imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering	Imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione dei seguenti casi: a) gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni; b) gli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali.	Bustine, vaschette, vassoi, scatole

Articolo 25

Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio

1. **A decorrere dal 1° gennaio 2030** gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'allegato V

Grazie